

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 APRILE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| * PRESIDENTE . . . . .             | Pag. 3, 4, 5 |
| * FASSONE (DS-U) . . . . .         | 3            |
| * CALVI (DS-U), relatore . . . . . | 4            |
| CENTARO (FI) . . . . .             | 4            |

**(82) BUCCIERO ed altri: Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| PRESIDENTE . . . . .                            | 5 |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . | 6 |

---

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 973.

Ricordo che l'esame del disegno di legge è stato sospeso nella seduta del 27 marzo scorso, dopo che il relatore Fassone aveva svolto la sua relazione e che, non essendovi state richieste di intervento in discussione generale, era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunico che la 1<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> Commissione permanente hanno espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.

Onorevoli Senatori, in sede informale il senatore Fassone si è riferito all'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, in ragione di alcune puntualizzazioni che egli riterrebbe opportuno introdurre.

Prima di chiedere al relatore un'opinione in merito, vorrei sapere dal senatore Fassone su quali articoli del disegno di legge si concentrano le sue attenzioni.

FASSONE (*DS-U*). Presidente, può anche darsi che abbia letto male e che quindi i miei dubbi siano superabili, ma, ad esempio, *sub* articolo 3 del testo al nostro esame nulla si dice quanto alla sorte dell'imputato che versi in stato di custodia cautelare, cosa abbastanza probabile data la normale gravità dei reati per i quali il Tribunale può richiedere il trasferimento.

Nel quarto comma dello stesso articolo si prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso per non più di tre anni. L'articolo 159 del codice penale in effetti collega la sospensione della prescrizione anche con la sospensione della custodia cautelare, ma solo in una direzione; cioè, quando c'è sospensione della custodia cautelare ivi si sospende la prescrizione, non il contrario. Quindi, mi sembra non esistano i presupposti per stabilire come procedere nel caso di imputato detenuto; posto che si tratta di una sentenza di non luogo a procedere che ne comporta la scarcerazione, se il Tribunale internazionale non ne chiede contestualmente la consegna, l'imputato, anche in ipotesi di reati molto gravi, verrà scarcerato. Questo è il primo punto sul quale mi parrebbe utile un'integrazione del testo.

In secondo luogo, *sub* articolo 10, comma 4, si prevede che per il compimento di atti richiesti dal Tribunale internazionale si applichino le norme del codice di procedura penale, e questo è del tutto plausibile; ma il nostro codice non prevede una normativa in merito ad un giudice delle indagini con funzione istruttoria. Le norme applicabili dovrebbero essere verosimilmente quelle relative al pubblico ministero, che compie atti di indagine o di acquisizione. Quindi anche in questo caso è forse utile un'integrazione.

PRESIDENTE. A questo punto propongo di procedere alla votazione degli articoli 1 e 2, su cui non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore è d'accordo?

CALVI, *relatore*. Sono d'accordo ma aggiungo, signor Presidente, che intendo suggerire una proposta di modifica relativamente al comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge, connessa con il mio emendamento 3.1.

Tale emendamento fa riferimento alla possibilità di espungere dal comma 2 dell'articolo 3 l'espressione «con la partecipazione necessaria del difensore», in quanto a mio avviso non vi è necessità di una garanzia così forte, tale da modificare il principio stabilito dall'articolo 127 del nostro codice di rito. Qualora la Commissione dovesse accogliere questa proposta emendativa e non l'emendamento 3.2, volto ad eliminare allo stesso comma la parola «tuttavia» mantenendo l'obbligatorietà della presenza del difensore, occorrerà modificare anche l'articolo 11, comma 2, dove, parlando di consegna dell'imputato, si fa riferimento alla partecipazione necessaria del difensore. Quindi, la portata dell'emendamento 3.1 deve essere ovviamente estesa anche all'articolo 11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Colleghi, poiché il senatore Fassone, in maniera garbata, ha avanzato richiesta di poter intervenire su alcuni specifici punti del testo al nostro esame, potremmo accantonare gli articoli che riguardano le sue richieste di intervento.

CENTARO (*FI*). Presidente, si potrebbe a questo punto rinviare il seguito dell'esame degli articoli, anche perché può darsi che ciò risulti utile allo stesso collega Fassone.

PRESIDENTE. L'alternativa era appunto quella di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, riaprendo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Propongo pertanto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, fissandolo alle ore 11 di domani.

Poiché non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**(82) BUCCIERO ed altri: Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 82, sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 973

**Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini**, approvato dalla Camera dei deputati

---

Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge:

*a)* per «risoluzione» si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

*b)* per «Tribunale internazionale» si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

*c)* per «statuto» si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.

Art. 2.

*(Obbligo di cooperazione)*

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della giustizia.

**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, con la partecipazione necessaria del difensore».*

---

**3.2**

IL RELATORE

*Al comma 2 sopprimere la parola: «tuttavia».*

---

DISEGNO DI LEGGE N. 82

d'iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino

**Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione****Testo approvato dalla Commissione in sede referente**

## Art. 1.

1. All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: «non sia stato proposto appello» sono inserite le parole: «o che siano non impugnabili».

## Art. 2.

1. L'articolo 288 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Procedimento di correzione*) – Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni e da notificarsi insieme col ricorso a cura della parte istante a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza

di comparizione delle parti, in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto, assegnando alle parti stesse termini intermedi per il deposito di eventuali memorie. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione».

#### Art. 3.

1. All'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile dopo le parole: «è affetta» sono inserite le altre: «da omissioni o».

#### Art. 4.

1. All'articolo 121 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Tutti gli atti del procedimento di cui agli articoli 288 e 391-*bis* sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

#### Art. 5.

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.